

5-03736 - Maietta: Trattative con la Svizzera per la conclusione di un accordo relativo al trattamento fiscale dei capitali italiani trasferiti nella Confederazione Elvetica.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante chiede di sapere a che punto siano le trattative per la firma di un Accordo tra Italia e Svizzera in materia di «rientro di capitali» illecitamente costituiti o detenuti da cittadini italiani nelle banche della Confederazione elvetica nonché quali misure il Governo abbia intenzione di adottare per risolvere tale problematica.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Nel campo della trasparenza fiscale internazionale curata e promossa dall'OCSE, la Svizzera risulta essere uno dei 47 Stati o Territori (tra cui anche l'Italia) firmatari della Dichiarazione OCSE del 6 maggio 2014 in cui, tra l'altro, i sottoscrittori: dichiarano la propria determinazione a contrastare l'evasione e la frode fiscale e a promuovere la *compliance* in materia tributaria; confermano che lo scambio automatico di informazioni di natura finanziaria denominato «Common Reporting Standard» (nel seguito CRS) rappresenta uno strumento in grado di raggiungere il predetto obiettivo;

prendono atto che il CRS deve essere implementato rispettando i limiti e gli obblighi di riservatezza imposti dai trattati;

si impegnano a utilizzare a breve lo strumento del CRS;

sottolineano che occorre dare assistenza ai Paesi in via di sviluppo in modo da diffondere ovunque i benefici dello scambio automatico di informazioni;

invitano tutti i Paesi che non hanno ancora aderito alla Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE sulla cooperazione amministrativa in materia fiscale, a farlo nel più breve tempo possibile.

Tuttavia, occorre far presente che la Svizzera non rientra tra i Paesi *early adopter* di cui alla dichiarazione OCSE del mese di agosto 2014 in cui gli Stati firmatari (tra cui anche l'Italia) si sono impegnati ad adottare un preciso calendario di implementazione e ad utilizzare lo scambio automatico di informazioni con lo strumento del CRS a partire dal 1° gennaio 2016.

Ne consegue che attualmente, nel settore della collaborazione amministrativa fiscale internazionale curato dall'OCSE, la Svizzera non ha ancora preso un preciso impegno temporale per l'adozione del CRS quale strumento da utilizzare per lo scambio automatico di informazioni di natura finanziaria.

Per quanto riguarda il rientro dei capitali, da parte italiana è stato più volte rappresentato alle Autorità svizzere che **per l'Italia l'unica via per regolarizzare il rientro dei capitali è quella oggetto della cosiddetta *Voluntary Disclosure*** prevista dalla normativa nazionale in corso di esame parlamentare. Pertanto, **sotto il profilo tecnico non sussiste alcuna ipotesi di definizione bilaterale del rientro dei capitali a condizioni più vantaggiose rispetto al provvedimento domestico di *Voluntary Compliance* come sarà definitivamente approvato in Italia** che, come noto, si basa sui principi della mancanza di anonimato e sul pagamento integrale delle imposte evase, nonché sulla riduzione di talune sanzioni per le attività oggetto di collaborazione volontaria che siano detenute in Stati che stipulino con l'Italia un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni.

In tal senso, l'Italia ha richiesto alla controparte elvetica, nell'ambito dei negoziati bilaterali in corso per la modifica della Convenzione per evitare le doppie imposizioni, di adeguare lo scambio di informazioni al livello di trasparenza richiesto dagli attuali standard internazionali, vale a dire mediante l'introduzione di una disposizione che sia in linea con l'Articolo 26 del Modello di Convenzione OCSE.

Sotto il profilo preventivo, con la legge 6 agosto 2013, n. 97 è stata innovata la normativa sul monitoraggio fiscale riallineandola a quella sul presidio preventivo antiriciclaggio.

In particolare, sono stati forniti all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza nuovi strumenti giuridici che permettono:

l'acquisizione massiva dagli intermediari finanziari dei flussi superiori a 15 mila euro, in entrata ed in uscita dallo Stato da chiunque posti in essere;

la rilevazione presso gli intermediari finanziari, i professionisti e tutti i soggetti tenuti alle rilevazioni anti riciclaggio del beneficiario economico di operazioni economiche e finanziarie poste in essere in Italia da soggetti cosiddetti opachi quali ad esempio società *off-shore* e *trust*.

L'Agenzia delle Entrate, ha inoltre continuato l'opera di rafforzamento del presidio nello specifico settore del contrasto agli illeciti fiscali internazionali e alle frodi in generale ed ha continuato l'azione di sviluppo della cooperazione internazionale in campo fiscale.

Più nel dettaglio, la specifica strategia di contrasto viene delineata a livello centrale e le relative azioni sul territorio vengono coordinate, sempre a livello centrale, attraverso tre Uffici specifici con competenza operativa nazionale i quali operano in sinergia con la Guardia di Finanza sfruttando le informazioni che vengono attraverso gli strumenti della cooperazione internazionale.